

SPECIALE MOBILITÀ/ Firmato il contratto, il blocco sulla stessa sede imposto dalla legge

Trasferimenti vietati per 5 anni

La novità per i neo assunti, si salva chi è entrato sul 2010

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

Trasferimenti e passaggi bloccati per 5 anni per i neoimmessi in ruolo. Ma non per tutti. Fanno eccezione coloro che hanno ottenuto la retrodatazione giuridica al 2010/2011 e i titolari delle precedenze previste per i portatori di handicap e per chi li assiste. È questa la novità più importante contenuta nel contratto integrativo nazionale sulla mobilità a domanda, sottoscritto il 15 dicembre scorso dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati rappresentativi della scuola: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams.

Il blocco è un obbligo

Va detto subito che il blocco della mobilità non è frutto di una decisione presa al tavolo negoziale, ma di un preciso obbligo introdotto dall'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Che modifica il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come segue: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

I limiti della contrattazione

Giova ricordare, peraltro, che l'art. 1 della legge 15/2009 vieta alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le

norme di legge. E in più, che l'art. lettera c) del comma 1 dell'art. 33, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sanziona le clausole negoziali che non si informano alle disposizioni di legge con la nullità e la relativa sostituzione delle medesime con le norme di legge in contrasto. Pertanto, se c'è una legge che prevede un obbligo, incidendo nelle materie regolate dai contratti, adesso i sindacati e l'amministrazione non possono fare altro che inchinarsi al legislatore ed obbedire

senza fiatare.

Alle parti restano i dettagli

Resta il fatto, però, che la contrattazione collettiva copre comunque gli spazi che nelle materie non contrattuali vengono coperti dai regolamenti. E quindi, sebbene le parti non possano più modificare gli effetti delle disposizioni di legge, possono

comunque definire la cosiddetta normativa di dettaglio. E cioè le disposizioni di attuazione degli obblighi fissati dalla legge. Il tutto tenendo presente che ogni legge, in sede di applicazione, deve essere coniugata con le eventuali leggi speciali esistenti sulla materia, che comunque, derogano le norme generali.

Salvi i portatori di handicap

Ed è il caso delle disposizioni che recano le cosiddette precedenze. Come per esempio quelle che riguardano i lavoratori disabili, con una percentuale di invalidità

superiore ai due terzi oppure quelle che riguardano chi assiste un disabile grave. A questo proposito, sindacati e amministrazione hanno pattuito che il blocco quinquennale della mobilità non possa applicarsi al personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del contratto integrativo. E cioè al personale scolastico docente ed educativo non vedente e al personale emodializzato. Così come pure ai docenti e ai non docenti portatori di

handicap con una percentuale di invalidità non inferiore ai due terzi.

In tale deroga, rientrano anche i lavoratori che assistono un parente portatore di handicap grave in via esclusiva (cosiddetto referente unico).

La legge 104 è più forte

Va detto subito, però, che la deroga prevista per i titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92, risultano esentati dall'obbligo di rimanere nella provincia di assunzione per 5 anni non per effetto della volontà di sindacati e amministrazione. L'esenzione, infatti, deriva direttamente dalla legge 104/92 che, in quanto norma speciale, prevale sulla legge 106/2011. Tanto più che la legge 104/92, essendo posta a tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti avrebbe comunque resistito alle modifiche.

Fuori gli assunti del 2010

Le parti hanno ritenuto di poter esentare dall'obbligo anche i neoimmessi in ruolo con retrodatazione giuridica dall'anno 2010/2011.

—©Riproduzione riservata— ■